

Una sentenza della Cassazione su una causa contro un parroco di San Donà di Piave I cattolici devono rispettare le altre religioni

SENTENZA DELLA CASSAZIONE

«I cattolici rispettino le altre religioni»

Roma

IL GAZZETTINO 04.12.1998

«L'altrui confessione» deve essere sempre rispettata. Anche dai cattolici nelle proprie pubblicazioni parrocchiali. E, per il cattolico che ha diffamato un'altra religione, a nulla vale richiamarsi alle norme concordatarie che assicurano al clero e ai fedeli della Chiesa di Roma la piena libertà di manifestazione del pensiero perché sul Concordato prevale la Costituzione che tutela i diritti delle minoranze religiose.

Questi i principi sanciti dalla Cassazione che nel merito ha respinto - pur annullando loro la condanna per intervenuta prescrizione del reato di diffamazione - le tesi difensive di Luciano Faraon e del parroco di San Donà, Bruno Gumiero, che sostenevano che «in materia religiosa il diritto di manifestare il proprio pensiero non potrebbe trovare limiti».

Entrambe gli imputati ricorrevano contro la condanna per diffamazione in-

flittagli dalla Corte di Appello di Venezia nel luglio '97 per le affermazioni del Faraon - riportate nella pubblicazione «Comunità parrocchiale» diretta da Gumiero - che definiva i Testimoni di Geova una «setta pseudoreligiosa», «mezzo di distruzione della famiglia».

Per la Cassazione «il fatto che un credo religioso ed i relativi principi si basino su un atto di fede, per cui la loro spiegazione razionale può rivelarsi difficile al pari della confutazione di una diversa credenza e di diversi dettami, non autorizza semplicistiche verbali aggressioni prive di supporto e pertanto gratuite». Inoltre, la Cassazione rileva che non fa venir meno il reato di diffamazione il fatto che le frasi del Faraon siano comparse su una pubblicazione di scarsa diffusione e destinata ai parrocchiani della Chiesa di S. Donà. Infatti, la diffamazione non viene meno «con riguardo al carattere più o meno ampio della diffusione».

San Donà

04.12.1998 IL GAZZETTINO

«L'altrui confessione» deve essere sempre rispettata. Anche dai cattolici nelle proprie pubblicazioni parrocchiali. E a nulla vale richiamarsi alle norme del Concordato. Questi i principi sanciti dalla Cassazione che nel merito ha respinto - pur annullando loro la condanna per intervenuta prescrizione del reato di diffamazione - le tesi difensive di Luciano Faraon e del parroco di San Donà, Bruno Gumiero, che ricorrevano contro la condanna per diffamazione per le affermazioni di Faraon - riportate nella pubblicazione «Comunità parrocchiale» diretta da Gumiero - che definiva i Testimoni di Geova una «setta pseudoreligiosa», «mezzo di distruzione della famiglia».

A PAGINA 8

Primo week-end con gli impianti sciistici in funzione



A PAGINA 11